

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1514)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1971
(V. Stampato n. 246)*

d'iniziativa del deputato DURAND de la PENNE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1971*

Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2.

Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma può

essere presentata dagli aventi diritti secondo le norme vigenti di reversibilità per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è pagabile a rate mensili ed è determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale statale avente qualifica ed anzianità di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quello dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo, secondo la formula di cui all'allegato.

La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni già trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 1, considerando già detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.

Art. 3.

L'assegno diretto e di reversibilità di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione *una tantum*. Nel caso di servizi resi presso più camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere è ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.

ALLEGATO

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO

$$a = p - \frac{c}{25} - 5\%c \left(1 - \frac{n}{25}\right)$$

di cui:

- a = assegno annuale integrativo di cui all'articolo 1;
- p = pensione annuale come definita all'articolo 2;
- c = fondo netto liquidato all'atto del collocamento a riposo;
- n = numero progressivo degli anni, iniziando da quello del collocamento a riposo.